

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO ED I COMPENSI DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Art. 1 - Avvocatura Civica. Principi di autonomia ed indipendenza dell'avvocatura comunale

1. Il presente regolamento definisce le funzioni ed i compiti dell'avvocatura comunale di Collesalveti, gli indirizzi per la gestione del servizio, i principi che ne ispirano l'azione, disciplinando altresì il riconoscimento e la corresponsione dei compensi professionali da liquidare a favore dell'avvocato dipendente nel caso di sentenza con esito favorevole all'Ente.
2. Nell'ambito delle proprie competenze l'Avvocatura civica svolge la propria attività nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
3. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai funzionari facenti funzioni dirigenziali dei diversi apparati dell'ente; essi esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di mera gestione amministrativa
4. Il dipendente avvocato dell'ente è soggetto alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli enti locali e per quanto attiene al rapporto professionale al rispetto della disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27.11.1993 n. 1578 come modificato ed integrato dalla Legge n.247/2012, rivestendo il duplice status di professionista legale e dipendente di una pubblica amministrazione (art 23 Legge n.247/2012).
5. In applicazione al "Regolamento per la formazione continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16 luglio 2014, l'avvocato dipendente, addetto all'avvocatura civica, ha l'obbligo di conseguire i crediti formativi, partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento, onde garantire il mantenimento dell'iscrizione e l'aggiornamento professionale. Tale formazione essendo funzionale al mantenimento dell'iscrizione dell'avvocato dipendente nel relativo albo, comporta che i costi relativi alla formazione sono a carico dell'ente per il quale l'avvocato presta attività con vincolo di esclusività.

Art. 2 - Oggetto e Organizzazione

1. L'Avvocatura comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Collesalveti, secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
2. L'Avvocatura Comunale, all'interno dell'organizzazione del Comune è indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione "Avvocatura Civica" ed è organizzata come struttura autonoma ed indipendente alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco nel rispetto dell'autonomia professionale forense, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale. Il Segretario Generale svolge funzione di coordinamento e di indirizzo.
3. L'Avvocatura Civica è composta da un dipendente di categoria D iscritto nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 23 della Legge 31/12/2012 n. 24, giusta delibera della Giunta Comunale.
3. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale di cui al 2° comma del presente articolo sono a carico del Comune di Collesalveti, che provvederà al rimborso delle somme anticipate, a tal fine, dall'avvocato dell'Ente. Il provvedimento di impegno e liquidazione della tassa di iscrizione annuale all'albo avvocati è di competenza del Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane dell'Ente.
4. L'amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale dell'avvocato dipendente.
5. Il riconoscimento e la corresponsione del compenso professionale dovuto a favore del dipendente avvocato non esclude il contestuale riconoscimento della Posizione organizzativa di Alta Professionalità di cui all'art. 13 lett. b) del CCNL 21.05.2018, secondo i termini e le modalità specificate nell'allegato A) criteri di conferimento e revoca delle posizioni organizzative e criteri di graduazione (Appendice al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

6. Le mansioni svolte dall'avvocato richiedono l'ordinaria presenza in servizio nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie, per le quali l'ente ha conferito il mandato all'avvocato dipendente.

Art. 3 - Funzioni dell'avvocatura comunale

1. L'avvocatura comunale svolge le seguenti funzioni:

– contenziosa . con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del comune di Collesalveti attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del comune e la cura degli affari legali dell'ente, sia nelle cause attive che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali:

– consultiva con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali ed ai differenti Servizi ed Uffici del Comune, fornendo consulenza, in via prioritaria, se richiesto ufficialmente dal Sindaco, su argomenti e/o pratiche, che costituiscano obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale.

2. La funzione contenziosa è svolta nei:

a. giudizi civili

b. giudizi amministrativi

c. giudizi dinanzi alla corte dei conti

d. giudizi penali, mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Sindaco;

e. giudizi arbitrali

f. giudizi tributari, nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non si diversamente disposto dall'organizzazione comunale.

3. All'avvocatura comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinate dal R.D.L. 27/11/1933 , n. 1578 e R.D. 22/01/1934 , n. 37 e s.m.i.. In particolare al legale dell'Ente è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e lo difenda nelle cause , promosse o da promuovere sia come attore, che come convenuto , ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche in appello , dinanzi le magistrature su richiamate ad esclusione di quelle superiori, per cui è richiesta l'iscrizione specifica quale cassazionista.

3. L'azione, la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni, le conciliazioni, le rinunce agli atti del giudizio o all'azione e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale, salve le eventuali competenze del Consiglio. Il Sindaco debitamente autorizzato dalla Giunta, conferisce il mandato ad litem, all'avvocato dipendente dell'ente oppure al legale esterno al quale può essere assegnato l'incarico di rappresentanza e difesa dell'ente nelle ipotesi di cui all'art 7 del presente regolamento. in caso di assenza o impedimento del sindaco il mandato ad litem è conferito dal vicesindaco.

4. Il mandato *ad litem* è conferito per ogni singolo grado di giudizio.

5. L'avvocatura comunale, ai sensi dell'art. 84 c.p.c., può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune di Collesalveti, tutti gli atti del processo. In particolare può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alla prove di controparte, sollevare o rinunciare alle singole eccezioni, disconoscere scritture private , aderire alle risultanze delle consulenze tecniche , accettare o derogare giurisdizione o competenza , deferire o riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre ricorsi e gravami, conciliare , rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere e fare quanto ritenuto necessario per il buon esito del giudizio nell'interesse esclusivo del Comune di Collesalveti.

6. L'Avvocatura può nominare consulenti tecnici e periti di parte, sia interni che esterni alla Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora ve ne sia necessità o l'opportunità per la difesa giudiziale dell'Ente. La nomina dei predetti soggetti avviene previa consultazione con l'ufficio competente per la materia oggetto di controversia ed in esito all'espletamento della procedura occorrente ai fini del conferimento dell'incarico consulenziale.

7. Le strutture dell'Ente forniscono all'Avvocatura civica le informazioni ed i documenti necessari per la gestione delle controversie e comunicano tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

8. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale ed alla difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi ed iniziative non riconducibili propriamente alla tutela legale contenziosa. Tale funzione assicura la collaborazione con gli organi elettivi dell'Ente e con gli uffici ed i Servizi del Comune al fine di risolvere questioni tecnico giuridiche ed interpretare norme che indirizzino preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legittimità, legalità e della correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. In tale veste l'avvocatura fornisce al sindaco, alla giunta comunale, al presidente del consiglio comunale, al segretario generale, e ai singoli dirigenti consulenza giuridica e pareri legali sulle questioni sottoposte, anche a mezzo mail.

9. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi ed in base alle procedure definite dal presente regolamento. Di norma il parere dell'Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto. Unitamente al quesito, il richiedente trasmette all'avvocatura anche la documentazione di riferimento. qualora tale trasmissione non sia possibile, all'avvocatura, il richiedente mette a disposizione la documentazione presso il proprio ufficio.

Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni di urgenza che il richiedente deve espressamente illustrare. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi (richiesta mail) e la risposta se possibile va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso la forma scritta anche in fase successiva.

I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario Generale.

Art. 4 - Ulteriori attività dell'Avvocatura Civica

1. Oltre l'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri , l'avvocatura civica svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale di consulenza e assistenza giuridico amministrativa a favore dagli uffici e dei servizi dell'Ente, in particolare suggerendo provvedimenti su situazioni o fatti che possono dar luogo o porre fine a controversie.

2. L'Avvocatura comunale provvede, su richiesta delle strutture interessate, al recupero dei crediti di spettanza dell'Ente, e può, di concerto con la struttura richiedente, autorizzarne la dilazione e la rateizzazione.

3. L'avvocatura provvede altresì a:

- a. esprimere il proprio parere in merito alla promozione, resistenza, abbandono, rinuncia, transazione dei giudizi;
- b. rilasciare parere, se richiesti, su proposte di regolamenti e di capitolati speciali d'appalto;
- c. prestare consulenza al Funzionario titolare di funzioni dirigenziali che sia interessato nella redazione di transazioni giudiziali o stragiudiziali o di altre vicende inerenti contenziosi in essere o che costituiscano oggetto di precontenzioso;
- d. suggerire l'adozione di provvedimenti e/o collaborare nella stesura di comunicazioni, risposte a fronte di reclami, esposti, diffide o di quanto altro possa determinare l'insorgere di una lite;
- e. fornire supporto giuridico amministrativo agli Uffici ed ai Servizi dell'Ente ai fini della redazione di atti e provvedimenti particolarmente complessi in considerazione della rilevanza giuridica delle questioni e/o degli aspetti che ne condizionano i contenuti e l'esito della relativa istruttoria, ciò, al fine di prevenire il contenzioso che si potrebbe determinare in conseguenza dell'adozione di provvedimenti illegittimi.
- f. partecipare a gruppi di studio o di lavoro nominati dal Segretario generale o dal Sindaco per fornire un supporto legale nelle materie di competenza dell'Ente.
- g. partecipare, in forma individuale o tramite gruppi di lavoro, all'attuazione di obiettivi strategici ed operativi dell'Ente, individuati nel piano della performance approvato con delibera della Giunta comunale, qualora gli stessi obiettivi presentino fasi di realizzazione relative alla consulenza, all'assistenza e/ o all'attività giuridico – amministrativa svolta dall' dipendente avvocato del Comune.
- h. svolgere attività di assistenza giuridica nelle negoziazioni in cui l'ente è parte per la definizione delle pratiche di sinistro rct/o.

Art. 5 - Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi all'avvocatura civica

1. L'assegnazione degli "affari contenziosi e consultivi" avviene previo consulto tra il segretario generale, il responsabile del servizio o dell'ufficio interessato dalla controversia ed il dipendente avvocato, onde procedere all'assegnazione dell'affare, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze professionali occorrenti e di quelle specifiche possedute dall'avvocatura civica, nonché della specializzazione dell'avvocato dell'Ente, dei carichi di lavoro sul medesimo incumbenti, di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di ogni altro fattore e/o rapporto possa condizionare l'assegnazione o lo svolgimento del mandato.

Art. 6 - Modalità per le costituzioni in giudizio

1. La costituzione in giudizio del Comune sia come attore, che come convenuto è preceduta da Delibera della Giunta municipale su proposta del Dirigente /P.O. della struttura interessata dalla controversia, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza.

2. La Giunta comunale delibera la costituzione in giudizio previo parere dell'Avvocatura rispetto alla questione oggetto di causa per cui l'Ente ha interesse a resistere o ad agire giudizialmente .

3. Il parere dell'Avvocatura reso ai fini della delibera di Giunta di cui al comma 2, ha la funzione di evitare di intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché per verificare se vi è possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale.

Art. 7 - Incarichi Esterni

E' facoltà della Giunta, in ragione dei carichi di lavoro gravanti sull'avvocato dipendente, della particolare complessità della controversia che richiede particolare specializzazione o nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocato dell'Ente o in ogni altro caso eccezionale congruamente motivato, conferire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune ad uno o più legali esterni sia in via esclusiva che congiunta all'Avvocato dell'Ente.

Art. 8 - Accesso agli atti dell'avvocatura comunale.

1. Nel rispetto delle norme sull'accesso agli atti ed in materia di privacy, al fine di assicurare la salvaguardia degli interessi, della posizione e della strategia processuale dell'Amministrazione Comunale nelle quali la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio spetta all'avvocatura civica, sono soggetti al differimento dell'accesso per il periodo strettamente necessario, a fronte di eventuale richiesta di parte, su disposizione motivata dell'avvocato dell'Ente tutti gli atti di qualsivoglia natura (giudiziale stragiudiziale, amministrativa, tecnica corrispondenza e quant'altro)

2. In ragione del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto e sanzionato dall'ordinamento professionale degli avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte assistita, sono sottratti all'accesso, fino alla pronuncia del provvedimento che definisca in via definitiva il Giudizio, i seguenti documenti:

- a. Atti difensoriali e relative consulenze tecniche ;
- b. Pareri resi in relazione alla lite potenziale ed in atto;
- c. Corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

3. Hanno comunque, diritto di accesso, seppure con il vincolo della massima riservatezza a tutela degli interessi e della posizione dell'Amministrazione, all'informazione e visione di tutti gli atti di cui al presente articolo, il Sindaco, il Segretario Generale ed i Funzionari facenti funzioni dirigenziali dell'Amministrazione, qualora interessati per competenza nella trattazione della questione per cui è esercitato il diritto di accesso.

Art. 9 - Dovere di collaborazione.

1. I servizi e gli uffici dell'Ente sono tenuti a fornire all'avvocatura civica, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario appare utile per l'adempimento dei compiti professionali dell'avvocato dell'ente, in particolare per garantirne la tempestiva costituzione in giudizio e lo svolgimento delle attività istruttorie in sede processuale.

2. I servizi dell'Ente sono altresì tenuti a fornire, a semplice richiesta dell'avvocatura comunale, gli eventuali supporti tecnici e/o professionali necessari all'adempimento dei compiti della avvocatura, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale.

3. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi ecc.) il Dirigente/P.O. del Servizio competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocatura Civica, entro 5 giorni dalla notifica, relazione motivata con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avverso. Il termine di 5 giorni può essere abbreviato su richiesta dell'Avvocatura qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso.

Art. 10 - Dotazione strumentale dell'avvocatura civica.

1. L'Amministrazione comunale garantisce all'Avvocatura la strumentazione tecnica e di studio, necessaria per l'esercizio dell'attività professionale dell'avvocato dipendente, onde consentirgli lo svolgimento degli affari affidati in maniera qualitativamente e quantitativamente adeguata e proporzionata alla tipologia ed alla attività da prestare nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Art. 11 – Trattamento economico del dipendente avvocato e condizioni per l'attribuzione di compensi professionali

1. Il dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, il trattamento economico relativo alla categoria di appartenenza e alla posizione economica in godimento, comprensivo di eventuali indennità connesse alla posizione rivestita, fatto salvo in ogni caso il diritto a un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in ossequio ai disposti di cui all'art. 23, comma 1, della Legge n. 247/2012.

2. All'avvocato dell'ente qualora può essere riconosciuta la posizione organizzativa di alta professionalità, ai sensi dell'art. 13 c. 1 lett. b) del CCNL 18.05.2018 del Comparto Regioni-Autonomie Locali. L'importo della retribuzione di posizione e di risultato in relazione all'alta professionalità, ove conferita, sono definite dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale e da quelle della contrattazione decentrata.

3. Al dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato spettano, oltre al trattamento di cui ai precedenti commi 1 e 2, i compensi professionali dovuti in ossequio alla specifica disciplina della materia (Legge n. 247/2012 e art. 9 del d.l. 90/2014 convertito nella L. 114/2014), nel ricorso delle condizioni previste da norme di legge, di regolamento e della contrattazione collettiva.

4. I compensi di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014 sono attribuiti all'avvocato per le attività svolte nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché davanti agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali e di conciliazione, in relazione alle cause nelle quali siano state emanate sentenze favorevoli per l'Ente, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

5. Nelle ipotesi di sentenza favorevole, anche non definitiva, con recupero delle spese legali e competenze di causa a carico delle controparti, sarà corrisposto all'avvocato il 100% dell'importo netto liquidato nel provvedimento giudiziale a titolo di diritti ed onorari, mentre le restanti somme liquidate saranno introitate dall'Ente a titolo di rimborso spese e per oneri contributivi, assicurativi e fiscali relativi all'IRAP. Le somme di cui al presente comma sono corrisposte al dipendente previo recupero dalla parte soccombente. Soltanto nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete all'avvocato, con spesa a carico del bilancio dell'ente, la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.

6. Nelle ipotesi di sentenza favorevole, anche non definitiva, con compensazione delle spese tra le parti, all'avvocato sarà corrisposto il compenso, sulla base di apposita notula, ai minimi della vigente tariffa professionale e a carico del comune, con il solo limite del superamento delle somme stanziato nell'anno precedente **e comunque non superiore alla media dei compensi minimi liquidabili a favore dell'avvocato dipendente dell'ente con riferimento alle cause concluse nel periodo dal 2013**

al 2020 con sentenze favorevoli per l'Ente e spese integralmente compensate. In detta ipotesi gli oneri contributivi, assicurativi e fiscali relativi all'IRAP, sono a carico dell'Ente.

7. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, transazioni) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (Giudice civile, penale, amministrativo, tributario, Collegi arbitrali, Giudici speciali, Presidente della Repubblica in sede di ricorso straordinario), idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva da cui il Comune ricavi un sostanziale vantaggio, con i quali:

a. vengano sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;

b. per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui il comune abbia ricevuto almeno il settanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal responsabile competente per la materia oggetto di controversia.

8. Sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo per l'attribuzione del compenso professionale dell'avvocato dipendente dell'Ente:

a. i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, dichiarando la nullità, l'irricevibilità del ricorso, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'estinzione del giudizio (eccetto la cessazione della materia del contendere), la perenzione, difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, ed altre formule analoghe.

b. i decreti ingiuntivi non opposti e quelli concessi con la provvisoria esecutività.

c. le pronunce arbitrali nelle quali la controparte sia soccombente;

d. le sentenze di condanna emesse dall'Autorità giudiziaria penale, nelle quali vi sia stata la condanna alla refusione delle spese legali a favore del Comune costituitosi parte civile nel processo;

e. le ordinanze del giudice ordinario o di quello amministrativo, che definiscano giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente;

f. i provvedimenti che accolgano le domande dell'amministrazione comunale, quali a titolo esemplificativo la domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F.; la dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.

g. i provvedimenti che accolgano le azioni possessorie, le azioni petitorie, le richieste di provvedimenti cautelari avanzate dall'Ente.

9. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale ante causam.

Art. 12 - Calcolo e liquidazione dei compensi.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014 in caso di sentenza favorevole:

a. con recupero delle spese legali a carico della controparte, la misura del compenso liquidato all'avvocato dipendente dell'ente è pari all'importo liquidato dall'autorità giudiziaria per diritti ed onorari. Le somme recuperate dalla controparte - devono confluire sull'apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione destinato ai finanziamenti dei compensi professionali dell'avvocatura dell'ente - e sono attribuite nella misura del 100% a favore dell'avvocato dipendente che ha avuto l'incarico di curare lo studio del caso e la redazione degli atti difensivi della lite. (salvo quanto previsto dal successivo comma 6).

b. con compensazione delle spese tra le parti, all'avvocato sarà corrisposto il compenso, sulla base di quanto stabilito dal Giudice e riferito alla vigente tariffa professionale, con il solo limite del superamento delle somme stanziare nell'anno 2013. In detta ipotesi gli oneri contributivi, assicurativi e fiscali relativi all'IRAP, sono a carico dell'Ente.

2. Nel caso di mandato congiunto con avvocato esterno nominato dall'Ente, i predetti compensi da riconoscere all'avvocato dipendente sono ridotti alla metà; per il loro riconoscimento è comunque necessario lo svolgimento da parte dell'Avvocatura interna di attività contenziosa, da documentarsi

analiticamente. Gli incarichi di mera domiciliazione non interferiscono con la disciplina dei compensi.

3. In caso di scarso rendimento individuale dell'avvocato dell'Ente, valutato ai sensi dell'art. 13 che ha curato la pratica, i compensi di cui al co. 1 potranno non essere corrisposti oppure essere corrisposti in misura parziale in ragione del provvedimento motivato adottato dal Segretario Generale, il quale sentito l'OV, prima della liquidazione dei compensi, predisporrà specifica relazione motivata e circostanziata recante le ragioni dello scarso rendimento dell'avvocato dipendente.

4. La corresponsione dei compensi professionali di cui al presente regolamento è compatibile con l'eventuale attribuzione della posizione organizzativa di "alta professionalità" prevista dall'art. 13 lett. b) ccnl 21.05.2018.

5. Qualora all'Avvocato sia riconosciuta la Posizione Organizzativa di cui all'art. 13 lett. b) del CCNL 21.05.2018 con attribuzione della relativa indennità di posizione i compensi professionali di cui al presente regolamento si aggiungono a tale indennità.

6. La correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato del dipendente avvocato in base al vigente CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è stabilita come segue:

-fino ad € 8.000,00: nessuna decurtazione dell'indennità di risultato;

-da € 8.001,00 ad € 12.000,00: decurtazione pari al 30% dell'indennità di risultato;

-oltre € 12.000,00 decurtazione pari al 50% dell'indennità di risultato.

7. L'importo dei compensi professionali percepiti nell'anno non potrà comunque superare l'importo annuo della retribuzione complessiva dell'avvocato.

8. I compensi professionali di cui al presente articolo sono quantificati, almeno annualmente, con provvedimento del Segretario Generale in relazione alle attività professionali effettivamente svolte ed al rendimento individuale come indicato all'art. 14 del presente regolamento. Con lo stesso provvedimento (determina) viene impegnata la relativa spesa. L'adozione di tale determina è preceduta dallo stanziamento di apposita previsione di bilancio e l'inserimento delle somme previsionali nella parte variabile (costituita con delibera di giunta) del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Art. 13 - Recupero spese di Giustizia.

1. E' fatto carico all'avvocatura civica di avviare le necessarie azioni tese al recupero delle somme liquidate a favore dell'Ente e poste a carico della controparte. Le somme recuperate da controparte sono incamerate dall'Amministrazione comunale in apposito capitolo di entrata nel bilancio comunale di competenza, al quale è correlato, per il pagamento all'Avvocato dei diritti e degli onorari di causa, apposito capitolo di spesa a destinazione vincolata denominato "compensi per cause ed onorari dell'avvocatura civica".

Art. 14 - Valutazione del rendimento personale dell'avvocato dell'Ente

1. La verifica del rendimento individuale dell'avvocato dell'Ente, viene svolta almeno annualmente dall'OV e formalizzata dal Segretario Generale con specifico provvedimento, alla stregua delle altre Posizioni Organizzative e sulla base dei criteri di valutazione specifici per l'avvocatura in ragione della peculiarità dell'attività che la stessa svolge.

2. L'Avvocato dell'Ente deve predisporre adeguata relazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la relazione deve contenere il numero e l'oggetto degli affari assegnati, di quelli trattati, il numero e l'oggetto oltre l'esito degli affari svolti e conclusi, il calendario delle udienze a cui il legale ha partecipato, gli eventuali motivi che ne hanno impedito la partecipazione, copia dei provvedimenti emessi dalle diverse autorità e più in generale indicare la documentazione idonea a comprovare l'attività espletata in relazione agli affari curati) e tiene conto dei seguenti elementi:

a) Puntuale rispetto dei termini processuali;

b) Puntuale svolgimento dell'attività consultiva propedeutica alla definizione degli atti processuali, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Ente;

c) Cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;

d) Rispetto delle direttive impartite in materia di trattazione degli affari giudiziari e di partecipazione alle attività istituzionali.

3. Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente, dovrà tenersi conto del carico di lavoro individuale, avendo particolare riguardo al numero ed alla qualità degli affari trattati ed alla attività professionale complessivamente svolta.

4. Nell'ipotesi in cui L'OV, con il supporto del Segretario Generale, rilevi ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento, tali da incidere sulla attribuzione dei compensi derivanti da sentenze/provvedimenti favorevoli, richiede all'avvocato dell'ente adeguati chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi.

5. Soltanto in caso di particolare gravità debitamente motivata, all'avvocato potrà non essere corrisposto alcun compenso. Nel caso di riduzione dei compensi le motivazioni dovranno essere accuratamente illustrate con la corrispondente percentuale di decurtazione applicata.

6. Le valutazioni dell'OV sul rendimento dell'avvocato dipendente sono tempestivamente trasmesse al segretario generale, al quale compete adottare il provvedimento per la liquidazione dei compensi spettanti al legale dell'ente.

Art. 15 - Norma finale e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull'albo pretorio on line dell'Ente.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni previgenti e con il medesimo contrastanti.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia:

- alla disciplina posta dall'ordinamento professionale forense, come aggiornata ed integrata con Legge n.247 del 31.12.2012 purché compatibile con l'ordinamento dell'Avvocatura Comunale.

- al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 : *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziaria"*,

- al Codice Deontologico Forense;

- al D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- al Codice civile.